

Sei qui: Home / Servizi / **Assegno di maternità**

Procedimenti amministrativi in ordine alfabetico:

0-9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y w z tutti



Procedimento: Assegno di maternità

Like 0

Tweet

G+

L'assegno di maternità (articolo 66, Legge 448/98) consiste nella corresponsione di un assegno mensile, per 5 mesi, di € 288,75 per un totale di € 1.443,73 pagati in una unica soluzione dall'INPS di competenza, previa concessione da parte del Comune di residenza.

Possono presentare domanda per ottenere il beneficio, esclusivamente le madri cittadine italiane residenti e cittadine comunitarie o straniere in possesso di carta di soggiorno, effettivamente residenti sul territorio comunale, che non beneficiano, per il figlio nato, di un trattamento previdenziale di indennità di maternità, a carico dell'INPS o di altro ente previdenziale.

Le madri che abbiano avuto dei figli in affido preadottivo o in adozione senza affidamento, possono beneficiare del trattamento previdenziale di maternità. In caso di adozione o di affidamento preadottivo, il minore, se italiano, non deve superare i sei anni d'età; se è straniero, non deve superare la maggiore età.

Occorre, inoltre, possedere determinati requisiti di reddito: l'indicatore della Situazione Economica (ISE) deve essere inferiore a un valore stabilito (per il 2006, per un nucleo familiare di tre persone, il reddito non deve essere superiore a € 30.099,59).

Per nuclei familiari di diversa composizione il limite dell'ISE è ricalcolato sulla base di apposita scala di equivalenza.

Qualora le madri lavoratrici godano di un'indennità di maternità, corrisposta dagli enti previdenziali, inferiore ad € 288,75 mensili, potranno richiedere un assegno di maternità il cui importo sarà decurtato di tale indennità.

L'assegno di maternità dello Stato (comma 8, articolo 49, Legge 488/99) non può essere cumulato con quello previsto dall'articolo 66 della Legge 448/98.

Requisiti

Possono presentare domanda per ottenere il beneficio, esclusivamente le madri cittadine italiane residenti e cittadine comunitarie o straniere in possesso di carta di soggiorno, effettivamente residenti sul territorio comunale, che non beneficiano, per il figlio nato, di un trattamento previdenziale di indennità di maternità a carico dell'INPS o di altro ente previdenziale.

Costi del procedimento

Non è previsto alcun costo; la domanda si presenta in carta semplice.

Normativa di riferimento

Legge 448/98.

Documenti da presentare

Nella dichiarazione sostitutiva unica devono essere autocertificati, per tutti i componenti del nucleo familiare:

- i dati personali;

- i codici fiscali;
- le attività;
- i redditi dichiarati ai fini IRPEF per l'anno precedente;
- la situazione patrimoniale (patrimonio mobiliare e immobiliare) e la quota capitale residua del mutuo al 31/12 anno precedente;
- gli estremi di registrazione del contratto di locazione e il canone d'affitto pagato nell'anno precedente.

Termini per la presentazione

La richiesta deve essere effettuata entro sei mesi dalla data del parto o dalla data d'ingresso del minore nella famiglia anagrafica a seguito di adozione.

Incaricato

Ufficio Servizi sociali

Tempi complessivi

Trenta giorni dalla data di ricezione della domanda.

documenti allegati

Domanda per la richiesta dell'assegno di maternità



933 Kb

Comune di Bultei - Via Risorgimento 1, 07010 Bultei (SS) - telefono 079 795708, fax 079 795852 -
amministrativo@comune.bultei.ss.it - C.F. 81000650903 - P.I. 01466940903

Posta Elettronica Certificata: comunebultei@legpec.it